

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1099 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea TERZI MANTEGAZZA, e della società A.S.D. POL. FURATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea TERZI MANTEGAZZA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Furato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.3.2026 all'ottavo minuto del primo tempo dell'incontro Calcio Bonola – Pol. Furato valevole per il girone M del campionato di seconda categoria, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. S.K., schierato nelle fila della squadra della società ospitante con la maglia numero 7, espressioni offensive;

A.S.D. POL. FURATO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei rispettivi capi di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea TERZI MANTEGAZZA,
 - Società A.S.D. POL. FURATO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe SEGRETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea TERZI MANTEGAZZA,
 - € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. POL. FURATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò